



Le associazioni si ricevono in Firenze...

Nelle Provincie del Regno con vaglia postale...

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Far Firenze, Per le Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

FIRENZE, Lunedì 13 Maggio

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento, per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

Il numero 3685 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno...

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865 n° 2397 sulla privativa dei sali e tabacchi;

Visto il Nostro decreto 9 ottobre 1862 n° 888 sull'organizzazione delle direzioni, ispezioni e sotto ispezioni delle gabelle;

Occorrendo di provvedere ad un organamento uniforme pel servizio di fabbricazione dei tabacchi;

Sulla proposta del ministro delle finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le annesse tabelle firmate d'ordine Nostro dal ministro delle finanze che stabiliscono:

a) il ruolo del personale per le manifatture dei tabacchi, gli stipendi e la indennità;

b) il ruolo degli agenti subalterni e degli operai stabili delle manifatture.

Art. 2. Verrà stabilito per decreto ministeriale:

I. il riparto del personale per ciascuna manifattura;

II. il prezzo dei diversi lavori da eseguirsi a cottimo nelle manifatture dei tabacchi e le classi delle mercedi degli operai straordinari;

III. la distribuzione degli agenti subalterni e degli operai stabili nelle diverse manifatture dei tabacchi secondo i bisogni del servizio.

Art. 3. È approvato l'annesso regolamento delle manifatture dei tabacchi firmato d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Art. 4. I direttori delle manifatture dei tabacchi ed i capi fabbrica, sotto l'osservanza delle istruzioni che riceveranno dal ministro delle finanze, assumono gli operai e le operaie.

Il direttore generale delle gabelle, sopra proposta dei direttori delle manifatture o dei capi fabbrica, nomina i macchinisti, i capi e sottocapi operai, i portinai, gli inservienti d'ufficio e le visitatrici. Nomina pure i commessi, gli allievi di fabbricazione ed i medici.

Il ministro delle finanze, sopra proposta del direttore generale delle gabelle, nomina i fabbricanti, i controllori aggiunti, i computisti aggiunti ed i magazzinieri.

Gli altri impieghi sono conferiti per decreto Reale sopra proposta del ministro delle finanze.

Art. 5. Le disposizioni della legge 11 ottobre 1863 n° 1500 saranno applicate agli impieghi delle manifatture dei tabacchi che non trovarono posto nel nuovo organico.

Art. 6. Il nuovo ordinamento delle manifatture dei tabacchi andrà in attività col giorno 1° luglio 1867 e da tale epoca cesserà agli impiegati, agenti subalterni ed operai ogni emolumento sia in natura che in denaro non contemplato dal presente organico, e saranno soppresse le manifatture di Cava e di Capraja.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 21 marzo 1867.

VITTORIO EMANUELE.

DEPUTATO.

TABELLA A

Gradi, classe e numero del per. e alle Manifatture dei Tabacchi.

Table with columns: Numero per ogni classe, Grado, Numero dei mesi, Stipendio annuo per ogni posto, Totale della spesa per ogni classe, Totale, Osservazioni. Rows for Direttori, Ispettore, Capi tecnici, Capi fabbrica, Fabbricanti periti, Controllori, Controllori aggiunti, Computisti, Computisti aggiunti, Magazzinieri, Fabbricanti, Commessi, Allievi, Medici.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze DEPUTATO.

SPECCHETTO delle indennità assegnate ai Direttori e Capi tecnici per trasferimento alle Sezioni delle Manifatture.

Table with columns: Manifatture, Importare delle indennità ai Direttori, Capi tecnici, Totale. Rows for Napoli, Torino, Firenze.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze DEPUTATO.

RUOLO degli Agenti subalterni ed Operai a mercede fissa delle Manifatture dei Tabacchi.

Table with columns: Numero, Qualifica, Pag. (A paga mensile), Importo annuale, Totale Categoria. Rows for Macchinisti, Capi operai, Sotto Capi operai, Portinai, Inserv. d'ufficio, Visitatori, Visitatrici, Idem.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze DEPUTATO.

Regolamento delle manifatture dei tabacchi.

TITOLO I. — Istituzione, dipendenza e classificazione.

Art. 1. Le manifatture dei tabacchi dipendono immediatamente per la parte amministrativa del servizio dalle Direzioni, compartimentali delle gabelle; o per la parte tecnica dalla Direzione generale delle gabelle.

Art. 2. Le manifatture sono di due ordini a tenore della loro importanza.

Il personale addetto alle medesime si divide in superiore e secondario.

Gli impiegati superiori per le manifatture di primo ordine sono il direttore, l'ispettore, il capo tecnico ed il controllore. Per le manifatture di secondo ordine, il capo fabbrica ed il controllore.

Gli impiegati subalterni sono i controllori aggiunti, i computisti, i computisti aggiunti, i periti fabbricanti, i magazzinieri, i fabbricanti, i commessi e gli allievi. Ad ogni manifattura è addetto un medico.

A ciascuna manifattura è assegnato un adeguato numero di agenti subalterni ed operai. — Vanno compresi fra i primi il macchinista, i visitatori, gli inservienti d'ufficio, le visitatrici ed il portinaio.

Compongono il corpo degli operai: 1° I capi e sotto capi operai e le maestre; 2° I lavoratori a paga fissa ed a cottimo.

TITOLO II. — Direzione.

Art. 3. Il direttore dà norma a tutto il servizio nei limiti stabiliti dai regolamenti e dalle istruzioni, ed è responsabile del buon andamento della manifattura, e di ogni cosa di proprietà dello Stato esistente nella manifattura o nelle sue dipendenze; vigila alla fedele ed esatta esecuzione dei contratti che si riferiscono alla sua amministrazione.

Esso deve abitare nello stabilimento qualora fosse richiesto dall'amministrazione.

Art. 4. Dal direttore dipendono tutti gli impiegati, agenti subalterni ed operai applicati alla manifattura.

Tale dipendenza rispetto al capo tecnico ed al controllore si limita alla disciplina ed all'ordine di servizio. In affari d'importanza, che saranno specificati dal Ministero, il direttore deve sentire il parere di questi impiegati.

Art. 5. Esso poi corrisponde direttamente colla Direzione delle gabelle, coi capi delle manifatture e colle autorità locali per ciò che concerne il servizio. Nella parte tecnica, nei casi di urgenza, e di particolari incarichi, corrisponde direttamente colla Direzione generale delle gabelle.

Firma inoltre la corrispondenza, gli ordini di servizio, ed appone il visto ai documenti di contabilità.

Art. 6. Veglia sul buon andamento del servizio della manifattura, e quindi:

a) si assicura che ciascuno impiegato adempia alle incombenze di suo istituto, e, tranne che nei commessi, non può cambiare le attribuzioni dei titolari senza permesso della Direzione generale delle gabelle;

b) visita ogni giorno i laboratori, i magazzini, gli uffici e verifica di tratto in tratto lo stato dei generi confrontandoli coi registri e colle note della fabbrica;

c) vigila affinché sieno tenute colla debita esattezza e sempre al corrente le scritture e perchè sieno osservati i termini per l'invio delle dimostrazioni prescritte.

Art. 7. Esso esercita il potere disciplinare sopra gli impiegati, agenti subalterni ed operai; e quindi:

a) li sospende dal servizio per un tempo indeterminato quando sieno resi colpevoli di tras-

gressioni che andrebbero punite con la destituzione, oppure quando tale misura sia urgentemente richiesta dall'interesse dell'amministrazione. Deve però darne conto entro ventiquattro ore alla Direzione delle gabelle, la quale, a sua volta, ne informerà la Direzione generale per le disposizioni definitive che eccedessero la competenza dei direttori compartimentali.

Per le trasgressioni di minor conto ha facoltà di applicare agli operai la pena della sospensione per un tempo non maggiore di giorni otto, salvo gli effetti dell'eventuale ricorso all'autorità superiore;

b) infligge la pena dell'ammonizione agli impiegati subalterni, e quella della perdita dello stipendio o della paga agli agenti subalterni ed agli operai per giorni otto;

c) deve portare a cognizione della Direzione compartimentale le trasgressioni del controllore e degli altri impiegati superiori e quelle la cui punizione eccedesse la sua competenza.

Art. 8. Esso immette in servizio direttamente od in seguito a speciale delegazione gli impiegati ed agenti subalterni destinati a dipendere da lui.

Art. 9. Accetta in servizio gli operai ed assegna agli stessi la mercede nei limiti dell'organico ed attenendosi alle norme impartite dal direttore generale.

Art. 10. Accorda i permessi d'assenza per dieci giorni nel corso di un anno agli impiegati subalterni, e di giorni 15 agli agenti subalterni ed operai a paga fissa.

Art. 11. È responsabile dell'esattezza delle richieste presentate per somministrazioni di tabacchi ed altri oggetti necessari allo stabilimento.

Nei casi di vera e constatata urgenza è autorizzato a sostenere le spese per somme non superiori a L. 50, semprechè ne renda contemporaneamente informato il direttore compartimentale delle gabelle.

Art. 12. Presiede alle perizie dei tabacchi che si eseguono nella manifattura, vigila affinché le operazioni, che ad esse si riferiscono, si compiano esattamente, ed in caso di discrepanza di pareri fra i periti, o emette il proprio giudizio o ne fa motivato rapporto alla Direzione generale.

Art. 13. Il direttore è responsabile del mantenimento dell'ordine nella manifattura e sue dipendenze, e può richiedere all'uopo l'intervento dell'autorità giudiziaria e municipale, non che il concorso della forza pubblica.

Art. 14. In casi di assenza o di impedimento del direttore, il capo tecnico ne assume le funzioni e la responsabilità che colle medesime si congiungono. Qualora l'assenza dovesse durare più di otto giorni, ne dovrà essere informata la Direzione generale delle gabelle per mezzo della Direzione compartimentale per gli ulteriori provvedimenti.

TITOLO III. — Ispettore.

Art. 15. L'ispettore assegnato alla manifattura dei tabacchi in Firenze è ad esclusiva disposizione della Direzione generale delle gabelle, la quale secondo le esigenze del servizio lo destina a soprintendere alle perizie ed al ricevimento dei tabacchi, a riscontrare le contabilità nelle manifatture, a vigilare sull'uso e movimento delle materie tutte che servono alla fabbricazione dei tabacchi, ed in generale sull'andamento del servizio delle manifatture.

Può venire inoltre incaricato di sorvegliare le perizie ed il movimento dei tabacchi nei magazzini di deposito, e praticare straordinarie verificazioni nei medesimi, non che in quelli di spedizione e di vendita.

TITOLO IV. — Capo tecnico.

Art. 16. Esso ha l'immediata direzione e sor-

veglianza della fabbricazione dei tabacchi ed è responsabile dei risultati, laonde:

a) veglia sulla conservazione dei fabbricati, delle macchine ed utensili, dei tabacchi si greggi che lavorati, o delle altre materie e generi destinati alle lavorazioni;

b) sorveglia affinché i registri e le altre scritture dei laboratori e delle officine sieno tenute con esattezza e sempre al corrente;

c) dirige le operazioni dei fabbricanti e degli allievi e porta la sua sorveglianza sopra gli operai.

Art. 17. Esso interviene inoltre alla perizia di conserva coi periti fabbricanti e coi fabbricanti a ciò destinati.

Art. 18. Dà il proprio avviso sul numero di operai da destinarsi ad un determinato lavoro.

Partecipa al direttore la mancanza degli agenti ed operai posti sotto la sua sorveglianza ed indica al medesimo coloro che reputa meritevoli di avanzamento.

Nelle manifatture di Firenze, Napoli e Torino il capo tecnico ha la dirigenza di altro degli stabilimenti in cui sono divise le manifatture stesse.

Art. 19. In caso d'assenza o d'impedimento è surrogato dal fabbricante di grado superiore.

TITOLO V. Capo fabbrica.

Art. 20. Il capo fabbrica nelle manifatture di secondo ordine cumula le mansioni di direttore e di capo tecnico.

Art. 21. In caso d'assenza o di suo impedimento è surrogato dal controllore.

TITOLO VI. — Controllore

Art. 22. Il controllore riscontra tutte le operazioni che si fanno nella manifattura senza prendervi parte attiva, e dare alcun ordine, o sospendere l'esecuzione, e quindi porta speciale attenzione sull'adempimento dei contratti e delle perizie, sul movimento degli oggetti che entrano ed escono dalla manifattura, sull'osservanza dei preventivi, sull'osservanza dell'orario nella manifattura, sul pagamento delle mercedi e sull'esecuzione degli ordini.

Art. 23. Egli veglia perchè i tabacchi ed altri generi non siano adoperati ad usi estranei; perchè gli operai non vengano distratti per servizi particolari, e perchè gli operai a mercede fissa non percepiscano contemporaneamente anche il compenso dato ai cottimanti.

Art. 24. Esamina i registri e le scritturazioni del computista confrontandoli colle relative carte giustificative, e contrassegna tutti i documenti di contabilità prima che sieno sottoposti al visto del direttore, ed è responsabile della regolarità dei medesimi.

Art. 25. Può esigere che gli impiegati di ogni grado gli forniscano tutti i mezzi per facilitare l'esercizio efficace del suo mandato.

Art. 26. Tiene la gestione della cassa e ne ha la conseguente responsabilità.

Art. 27. In caso di dissenso sopra affari importanti tra il direttore ed il controllore, dovrà questi riferirne alla Direzione generale delle gabelle col mezzo della Direzione compartimentale.

Art. 28. In caso di assenza o di suo impedimento viene sostituito dal controllore aggiunto o da quell'impiegato che verrà appositamente delegato dal direttore compartimentale delle gabelle.

TITOLO VII. — Controllore aggiunto.

Art. 29. Il controllore aggiunto viene aggregato alle manifatture, il servizio delle quali si fa in distinte località.

Art. 30. Dipende direttamente dal controllore, ne esegue gli ordini e lo tiene informato dell'andamento del servizio di cui gli è affidata la sorveglianza.

TITOLO VIII. — Fabbricanti periti.

Art. 31. I fabbricanti periti sono applicati alle più importanti manifatture. Essi fanno le perizie di conserva col capo tecnico, e vengono destinati per delegazione speciale del Ministero a far parte delle Commissioni di perizia pel ricevimento dei tabacchi.

Nel conferimento di questi posti di perito saranno preferiti coloro che abbiano sostenuto lodevolmente gli esami di chimica e botanica.

Art. 32. I periti fabbricanti sono posti sotto l'immediata dipendenza del capo tecnico, e concorrono coi fabbricanti alla esecuzione di tutti i lavori di fabbricazione.

In caso di essenziali divergenze di parere col capo tecnico, per ciò che si riferisce alle lavorazioni, hanno facoltà di ricorrere al direttore.

Art. 33. Esercitano l'immediata sorveglianza sui capi e sottocapi operai, sulle maestre e sugli operai da loro dipendenti.

Vigilano sulla tenuta dei registri e delle note dei laboratori ed impediscono dispersioni di generi.

Art. 34. In caso di assenza o di impedimento sono surrogati dai fabbricanti o dagli allievi, secondo che il direttore lo stimerà più conveniente nell'interesse del servizio.

TITOLO IX. — Computista.

Art. 35. Il computista:

a) tiene i giornali, gli inventari e tutte le scritturazioni, che si riferiscono al movimento dei tabacchi, dei generi ed oggetti diversi ed alle spese della manifattura;

b) fa i preventivi annuali, ed ogni altra dimostrazione periodica;

c) assiste alle verificazioni di cassa;

d) liquida le spese ordinate dal direttore.

Art. 36. In caso di assenza viene surrogato dal computista aggiunto, ed in mancanza di questo da un commesso destinato dal direttore.

TITOLO X. — Computista aggiunto.

Art. 37. Il computista aggiunto viene aggregato alle manifatture il servizio delle quali si fa in distinte località.

Art. 38. Dipende direttamente dal computista, ne esegue gli ordini e tiene tutte le scritture che si riferiscono allo stabilimento presso il quale è destinato.

Art. 39. In caso di assenza viene surrogato da un commesso destinato dal direttore sulla proposta del computista.

TITOLO XI. — Magazziniere.

Art. 40. Il magazziniere riceve, custodisce, spedisce e distribuisce tutti i tabacchi greggi e lavorati, gli ingredienti, oggetti diversi, macchine, utensili ecc., che vengono introdotti nella manifattura non che i tabacchi greggi (foglie di scarto) semilavorati e lavorati provenienti dai laboratori, ed è responsabile della buona loro conservazione finché trovansi sotto la sua custodia.

Interviene alle consegne dei generi da un laboratorio all'altro e ne accerta l'esattezza.

Art. 41. In caso di assenza o di suo impedimento viene surrogato da un commesso a scelta del direttore.

Negli stabilimenti ai quali per la loro importanza sono assegnati due magazzinieri, uno custodisce e sorveglia il movimento dei tabacchi, l'altro vigila sulla custodia e sul movimento degli altri generi.

TITOLO XII. — Fabbricanti.

Art. 42. Le disposizioni degli articoli 33, 32 e 34 del presente regolamento sono applicabili anche ai fabbricanti.

Art. 43. Potranno essere chiamati a fungere da periti nel ricevimento dei tabacchi.

TITOLO XIII. — Commessi.

Art. 44. I commessi tengono le scritture, sussidiano i computisti, i magazzinieri ed i fabbricanti, e vengono distribuiti per turno nei diversi rami di servizio.

TITOLO XIV. — Allievi.

Art. 45. Gli allievi sono posti sotto la dipendenza dei capi tecnici e dei fabbricanti.

Art. 46. La nomina degli allievi si farà per concorso.

Gli aspiranti a tali posti dovranno produrre i seguenti documenti:

- a) atto di nascita comprovante l'età non minore di anni 18, né maggiore di anni 25, e la nazionalità italiana;
- b) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale dell'ultimo domicilio dell'aspirante;
- c) attestato degli studi fatti, dei gradi conseguiti presso alcuno degli istituti tecnici.

Art. 47. Prima della nomina ad allievo, l'aspirante deve prestare gratuitamente l'opera sua per un tempo non minore di 6 mesi.

TITOLO XV. — Medici.

Art. 48. I medici visitano gli agenti subalterni ed operai delle manifatture, non che le guardie doganali del luogo dove le manifatture hanno sede, visitano eziandio i laboratori e si conformano alle altre istruzioni emanate dal Ministero delle finanze.

TITOLO XVI. — Agenti subalterni.

Macchinista.

Art. 49. Il macchinista dipende direttamente dal capo tecnico. Attende specialmente ai meccanismi ed esegue per quanto è possibile le riparazioni ed i miglioramenti dei quali possono abbisognare.

Visitatori e visitatrici.

Art. 50. I visitatori e le visitatrici dipendono direttamente dal direttore o dal capo fabbrica. Eseguono rispettivamente le visite agli agenti subalterni ed operai, alle maestre, ed alle operaie, e disimpegnano quelle altre incombenze che sono loro imposte dalle istruzioni.

Portinai.

Art. 51. I portinai dipendono immediatamente dal direttore o capo fabbrica. Essi devono abitare nello stabilimento.

Art. 52. Vigilano affinché nessuna persona estranea al servizio dello stabilimento abbia accesso in questo senza preventiva licenza del direttore o capo fabbrica, ed onde non avvengano clandestine sottrazioni di generi dalla manifattura.

Art. 53. Eseguono la visita ai carrettieri, artigiani e scobchini estranei alla manifattura, ai quali per ragioni di servizio viene dato accesso nella medesima. In caso di bisogno visitano anche gli agenti subalterni ed operai dello stabilimento.

Inservienti d'ufficio.

Art. 54. Gli inservienti sono tenuti a quelle incombenze che verranno loro affidate dal direttore.

Ad essi è specialmente demandata la custodia e la polizia dei locali ad uso degli uffici.

TITOLO XVII. — Personale operaio.

Capi, sotto capi operai e maestre.

Art. 55. I capi e sotto capi operai sono scelti fra gli operai che maggiormente si distinguono per cognizioni pratiche, condotta e capacità nello scrivere e conteggiare.

Dipendono direttamente dal capo tecnico o dai fabbricanti o dal magazziniere secondo l'ufficio, laboratorio o magazzino a cui sono aggregati.

Essi distribuiscono il lavoro agli operai e ne sorvegliano l'esatta esecuzione.

Art. 56. Le maestre sono scelte fra le migliori operaie esperte nelle lavorazioni e che alla capacità uniscono una irreprensibile condotta.

Art. 57. Sono responsabili dell'esattezza del lavoro delle operaie poste sotto la loro dipendenza e vigilanza.

Art. 58. Dipendono immediatamente dai capi operai e ne eseguono gli ordini.

Operai.

Art. 59. Per essere ammesso come operaio nella manifattura dei tabacchi è necessario:

- a) di essere cittadino del Regno;
- b) di avere un'età non minore di anni 18 per gli uomini, e di 14 per le donne, e non maggiore di anni trenta tanto per gli uni che per le altre;
- c) di aver tenuta buona condotta, di essere riconosciuto dal medico dello stabilimento fisicamente idoneo al servizio e di aver subita la vaccinazione;
- d) di non essere stato espulso da altre manifatture dello Stato, dalle guardie doganali, o da altro Corpo armato dello Stato;
- e) di non essere stato condannato per reato che porti pena superiore a quelle correzionali, o per titolo di lucro.

Quelli che escono dal Corpo delle guardie doganali o di pubblica sicurezza o dal servizio militare di terra o di mare, potranno essere ammessi fino all'età di 35 anni.

Saranno nelle ammissioni preferiti coloro che sanno leggere e scrivere, e che hanno lodevol-

mente già servito nelle manifatture dello Stato od hanno dovuto lasciare il servizio per adempiere agli obblighi della leva.

TITOLO XVIII. — Disposizioni generali.

Art. 60. La Direzione generale delle gabelle potrà richiamare a sé la trattazione di qualunque affare che pel presente regolamento entri nelle attribuzioni del direttore.

Art. 61. Gli impiegati di ogni grado e gli agenti subalterni, sono obbligati di promuovere con ogni cura l'interesse dell'Amministrazione e di attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle apposite istruzioni.

Sono strettamente responsabili del regolare andamento del servizio tanto per ciò che riguarda il proprio operato, quanto per quello del personale rispettivamente affidato alla loro direzione e sorveglianza.

Art. 62. In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio ogni impiegato deve prestare il giuramento prescritto dai regolamenti.

Art. 63. Gli impiegati di ogni grado hanno l'obbligo di prestare servizio in qualunque località vengano destinati, in caso di rifiuto potranno essere dichiarati dimissionari.

Art. 64. Le funzioni di ogni grado nelle manifatture dei tabacchi sono incompatibili con quelle di sindaco, avvocato, procuratore, causidico o con altro impiego giudiziario, civile o militare, non che con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

Art. 65. Nei posti inferiori a quello di direttore, ispettore, capo tecnico, controllore e capo fabbrica, l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego avrà luogo per anzianità. Nel conferimento dei posti sopra indicati si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

Art. 66. L'anzianità degli impiegati appartenenti ad una medesima categoria d'impieghi si calcola dalla data del decreto di nomina di ciascuno alla stessa classe.

Qualora più impiegati fossero stati nominati contemporaneamente si risale alla anzianità del precedente impiego.

Art. 67. La Direzione generale, completati che saranno i quadri del personale di ciascuna di dette categorie, farà compilare le liste di anzianità per ogni grado e classe e ne ordinerà la comunicazione alle Direzioni.

Nella compilazione di tali liste non si avrà riguardo agli emolumenti accessori dello stipendio fisso.

TITOLO XIX. — Punizioni.

Art. 68. Le trasgressioni di servizio degli impiegati, agenti subalterni ed operai delle manifatture saranno punite secondo le norme generali per gli impiegati dello Stato, fermo l'obbligo di risarcimento per i danni eventuali recati allo Stato ed ai terzi.

Indipendentemente da ciò per le infrazioni ai regolamenti e relative istruzioni potrà infliggersi:

- 1° l'ammonizione;
- 2° la sospensione da tre giorni a tre mesi dal servizio e dal soldo;
- 3° la traslocazione senza indennità;
- 4° la degradazione;
- 5° la dispensa dal servizio;
- 6° la destituzione.

Art. 69. La pena dell'ammonizione sarà applicata per lievi mancanze, che riguardano semplicemente l'ordine del servizio.

Art. 70. La pena della sospensione o della traslocazione sarà inflitta nei casi:

- 1° di recidiva nelle infrazioni di cui all'art. precedente;
- 2° di gravi mancanze o trascuratezze di servizio e particolarmente:

- a) per contegno arbitrario ed indebito verso i fornitori di generi, gli imprenditori dei trasporti e le persone che per affari si presentano alla manifattura;
- b) per insubordinazione verso gli impiegati di grado superiore;
- c) per debiti incontrati con persone, che hanno attinenze d'interessi colle manifatture, o con qualunque dei subordinati per ragione di servizio;
- d) per annotazioni di ricevimenti e consegne di tabacco od altro, su fogli volanti, anziché su appositi registri e modelli stampati;
- e) per ritardo eccessivamente prolungato e non giustificato nella produzione dei preventivi e consuntivi, delle dimostrazioni prescritte dalle istruzioni e di altri consimili lavori, e per grave inesattezza dei medesimi o delle prescritte scritture;
- f) per mancata sorveglianza sulla regolare esecuzione dei contatti specialmente riguardo alle qualità e quantità dei generi ed alla prestazione dell'opera convenuta sempre che non vi sia indizio di dolosa intelligenza a danno dell'Amministrazione;
- g) per duplicata emissione di documenti di contabilità senza superiore autorizzazione;
- h) per arbitraria assenza dall'ufficio o per congedo ottenuto per malattia simulata.

L'impiegato a cui spetta di vegliare onde i suoi dipendenti non si assentino arbitrariamente, potrà incorrere nella stessa pena, qualora trascurasse di riferire a chi di dovere le indebite assenze che fossero venute a sua cognizione.

Art. 71. La pena della degradazione sarà inflitta nei casi:

- 1° di recidiva alle infrazioni di cui alle lettere a), b), c), f) dell'articolo precedente;
- 2° di condotta immorale che abbia cagionato pubblico scandalo, o che in qualunque modo abbia recato danno al regolare andamento del servizio;
- 3° di grave insubordinazione;
- 4° di compilazioni di dimostrazioni e preventivi non conformi alle risultanze dei registri o dei documenti allo scopo di coprire irregolarità avvenute nell'Amministrazione;
- 5° di manco di danaro nella cassa dell'ufficio per somma superiore a lire venti;
- 6° di violato segreto negli affari di servizio qualora sia da ciò derivato, o avesse potuto derivarne danno all'erario;
- 7° di inserzioni nei registri di partite di tabacco ed altri generi senza l'appoggio dei prescritti documenti;
- 8° di omissione della pronta iscrizione nei registri di partite ricevute, consegnate o riconosciute in più od in meno nei depositi, qualora il ritardo accenni a men rette intenzioni;
- 9° di grave trascuratezza nell'adempimento dei propri doveri da cui ne sia derivato o potesse derivare danno all'erario;
- 10° di abuso degli oggetti di proprietà dell'Amministrazione valendosi per proprio, quanto per conto dei terzi;

11° di guasti cagionati con proposito deliberato o per colpevole negligenza ai tabacchi, ai generi, alle macchine, ecc., dell'Amministrazione.

Art. 72. Sarà pronunziata la dispensa dal servizio nei casi di recidività nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Incorrerà pure nella dispensa dal servizio quell'impiegato che non abbandonerà immediatamente, assunto l'impiego, le funzioni, professioni, industrie ed il commercio, dichiarati incompatibili coll'impiego medesimo.

Sarà inflitta la pena della destituzione nei casi:

- 1° di sottrazione di tabacco, di ogni altro genere od oggetto, e di trascuranza nel palesare a chi pel suo ufficio è obbligato a farlo;
- 2° di accettazione o domanda di doni tanto direttamente che indirettamente per motivo di operazioni di ufficio;
- 3° di contravvenzioni qualificate per contrabbando dalla legge sulle privative dello Stato od assimilate nella punizione al contrabbando e punibili con pene maggiori di quelle di polizia;
- 4° di dolosa indicazione in qualsiasi documento;
- 5° di falsificazione d'un registro, bolletta od altro documento;
- 6° di falsa certificazione sull'adempimento di operazioni sulla prestazione d'opera, ecc.;
- 7° di manco doloso di danaro nelle casse per somma superiore a lire venti;
- 8° Di mancanza come quelle indicate negli articoli precedenti quando vi sia dolo manifesto, o diano luogo all'azione penale per crimine.

Art. 73. Alle trasgressioni non contemplate nei precedenti articoli saranno applicate per analogia le pene stabilite nel presente titolo.

Art. 74. La recidività trae seco l'applicazione della pena più grave nei casi contemplati dagli articoli antecedenti, se però dal giorno della pena pronunziata anteriormente a quello della nuova trasgressione non sieno decorati cinque anni.

Art. 75. La competenza per applicare tutte queste pene è determinata dalle disposizioni che regolano le attribuzioni delle autorità e degli uffici.

Art. 76. Qualora la condotta di un agente subalterno od operaio nel suo complesso fosse tale da non ispirare la piena fiducia dell'amministrazione, potrà il medesimo essere dispensato dal servizio.

Per gli impiegati si procederà a tenore delle disposizioni vigenti a tal proposito.

TITOLO XX. — Disposizioni transitorie.

Art. 77. Finché non venga ordinato il servizio delle Direzioni delle gabelle nelle provincie venete, la manifattura dei tabacchi in Venezia dipenderà per la parte amministrativa da quel delegato per le finanze.

Art. 78. Alla vigilanza esterna dei magazzini e delle officine potrà venir provveduto con agenti sedentari della guardia doganale.

Visto d'ordine di S. M. Il Ministro delle finanze DEPRETIS.

Sulla proposta del ministro della guerra S. M. ha in udienza del 25 aprile 1867 fatta la seguente disposizione:

Medici di Marignano nobile Edoardo, capitano nell'arma del genio, dispensato dal servizio in seguito a fattane domanda.

Con Reale decreto del 2 corrente Emilio Tracagni, applicato di 2° classe nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, venne dispensato da ulteriore servizio in seguito a sua domanda.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA.

DIREZIONE GENERALE D'ARTIGLIERIA E GENIO.

Armi da fuoco portatili caricantisi per la culatta.

Con nota 10 gennaio 1867, inserita nel foglio della Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1867, n° 13, e facente seguito ad altra del 30 agosto 1866, si annunciava che tutti coloro i quali fossero inventori di sistemi di armi nuove caricantisi dalla culatta, che di trasformazione delle armi attuali in caricantisi per la culatta, e che intendessero proporre i loro sistemi al Regio Governo, dovessero presentare i campioni di esse armi alla Direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Torino, non più tardi del 28 febbraio 1867 per le armi trasformate, e non più tardi del 30 aprile 1867 per le armi nuove.

Non essendo tuttora stato adottato il modello d'arma nuova per uso dell'esercito, si previene che è prorogato fino ad ulteriore avviso il tempo utile per presentare alla Direzione della fabbrica d'armi di Torino i campioni d'armi nuove caricantisi dalla culatta, mentre invece più non verranno accettati dalla Direzione suddetta i campioni d'armi trasformate, il cui modello è già stato approvato da questo Ministero.

Il Ministro: G. DI REVEL.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ad un posto di professore di violino presso il Regio Conservatorio di musica in Milano cui va annesso l'annuo soldo di italiane L. 1500.

Gli aspiranti dovranno non più tardi del giorno 15 del prossimo venturo mese di giugno insinuare le loro documentate istanze al Ministero della istruzione pubblica, comprovando in ispecie l'età, gli studi percorsi, i gradi accademici che avessero ottenuto, ed infine ogni altro attestato che meglio valga a provare l'idoneità del ricorrente.

Il concorso si ritiene in massima aperto per titoli, con facoltà però al Conservatorio di assoggettare ad esame i singoli aspiranti qualora ciò si stimasse indispensabile.

Firenze, 10 maggio 1867.

Il Direttore capo della divisione 2ª REZASCO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel Morning Post del 10 maggio: Ieri si toccò i plenipotenziari accreditati per la Conferenza si riunirono.

Tutti vennero puntualmente all'ora indicata. Dopo una tranquilla discussione, assolutamente l'opposto di quello che avvenne nel 1864, si separarono.

Lo stesso giornale ha da Dublino 9 maggio: Altri cinque Feniani sono stati condannati a 12 e 18 mesi di carcere.

Notizie private dal mezzogiorno d'Irlanda dicono che gli agenti feniani sono sparsi tra il popolo e possono provocare altri disturbi.

Camera dei lords, tornata del 9 maggio: Lord Derby risponde al conte Russell e dice che la Conferenza si è riunita oggi. Crede che tutte le difficoltà sono appianate.

Lord Derby dice che sebbene nessun atto sia stato firmato, la pace d'Europa può considerarsi come assicurata.

Lord Derby rispondendo ad una interpellanza di lord Cowper, dice che il signor Walpole ha offerto alla regina la dimissione.

Camera dei Comuni:

Il signor Walpole rispondendo al signor Neate dichiara che il Governo ha intenzione d'intentare l'azione legale ai signori Beales, Dukson e altri perché si sono introdotti illegalmente in Hyde Park.

Il signor Labouchere domanda se il Governo ha l'intenzione di garantire la neutralità del Lussemburgo senza consultare precedentemente la Camera.

Lord Stanley dice: la Conferenza si è riunita per la seconda volta stamane. I plenipotenziari si sono intesi seriamente ed ora non restano che delle formalità. Posso annunciare che la speranza di vedere in via di accomodamento la questione è realizzata. (Applausi)

Lord Stanley si congratula con la Camera e col paese perché il buon senso e la moderazione delle parti specialmente interessate hanno impedito la calamità della guerra europea. Dice che il governo inglese ha agito costituzionalmente sotto la sua responsabilità. È pronto a giustificare le pratiche che ha fatte. La situazione è stata molto critica, e le informazioni ricevute provavano che ogni momento la gravità aumentava.

In questa circostanza il governo non poteva assumersi la responsabilità di una dilazione. L'Inghilterra e le altre potenze che firmarono il trattato del 1839 avevano formalmente garantito al re di Olanda il possesso del Lussemburgo. Ciò che è stato fatto ora non mira ad altro che ad applicare la detta garanzia alle circostanze attuali ed ai cambiamenti avvenuti nella Confederazione germanica e la garanzia non è stata accresciuta, ma piuttosto limitata. Il ministro conclude dichiarando che i negoziati saranno probabilmente finiti tra qualche giorno.

Londra, 10 maggio. Il signor Hardy succede al signor Walpole come ministro dell'interno.

Camera dei Comuni, tornata del 10 maggio.

La Camera si forma in comitato per esaminare il bill di riforma. Si procede alla discussione degli emendamenti proposti da Disraeli per transigere con la opposizione.

Il signor Gladstone parla contro il bill; dice che il presentarlo come uno scioglimento della questione è una mostruosità. Non reputa che col progetto che è ora innanzi alla Camera si possa fare una buona legge, e lo chiama superficiale, tortuoso e ambiguo.

Il signor Bright dice che il bill è strano ed esclusivo nelle sue particolarità.

Il signor Roebuck difende il bill, e risponde alle accuse del signor Gladstone. Finisce pregando la Camera a giudicare il bill con calma e senza spirito di partito.

Gli emendamenti del signor Disraeli sono adottati con voti:

Per l'emendamento 322
Contro 256

Maggioranza per il Ministero . . . 66

Il qual voto fu accolto con grandi e prolungati applausi. (Times)

Si legge nel Times:

A nessuno recherà meraviglia la notizia che il signor Walpole ha rassegnato la dimissione dal suo ufficio di segretario di Stato sopra le cose dell'interno. Quella serie di errori che egli, o il gabinetto che in questa materia rappresenta, hanno commesso rispetto alla Lega di riforma e la questione di riunirsi in Hyde Park hanno tolto ogni fiducia nel pubblico, e anche nel suo proprio partito nell'abilità e moderazione sua in guisa che è stato assolutamente necessario che egli si ritirasse.

Si legge nel Globe:

La Conferenza di Londra ha avuto esito fortunato. La questione del Lussemburgo ha avuto assetto. Il ducato sarà neutralizzato, cioè continuerà a far parte degli Stati del re d'Olanda sotto la garanzia delle grandi potenze. Noi opiniamo che la garanzia è di tal natura da non imporre né all'Inghilterra, né a nessuna delle potenze l'obbligo d'intervenire isolatamente in guisa da creare un pericolo permanente di complicazione gravissima.

E in vero l'efficacia della garanzia non è la cosa che ora importa. Niuna potenza fa gran conto di garanzie siffatte. L'immenso beneficio che la Conferenza di Londra ha procurato all'Europa è quello di avere risolto pacificamente una questione che toccava l'onore della Francia e della Prussia, ed ha permesso sì all'una che all'altra delle due potenze di abbandonare lo status quo, e di accettare la decisione della Conferenza riponendo le spade nel fodero. Onore e gloria a lord Stanley!

Si legge nel Times:

L'Inghilterra probabilmente, e senza incorrere in nessun rischio e con poca spesa ha potuto allontanare definitivamente una guerra spaventevole e senza esempio, i danni della quale non solo compromettevano i suoi interessi, ma nella quale più presto o più tardi sarebbe stata costretta a pigliar parte.

FRANCIA. — La Patrie scrive:

Tutti i dispiaci che si sono ricevuti stamattina da Londra recano notizie favorevoli alla pace.

«La pace è assicurata» ha detto il signor Derby. Questa parola avrà un'eco in tutta Europa e non sarà che la conferma delle speranze che non abbiamo mai cessato di esprimere.

E più sotto:

La nostra corrispondenza da Londra ci dà i ragguagli seguenti intorno alla seconda seduta della Conferenza.

Nella riunione del 9 i rappresentanti delle po-

tenze hanno parafatto l'atto che regola definitivamente la situazione internazionale del granducato di Lussemburgo cioè a dire la neutralizzazione del territorio e lo sgombrò della forza da parte delle truppe prussiane.

Questo atto, la lettura del quale era seguita nella prima seduta e non vi aveva sollevata alcuna obiezione fondamentale, era già stato sottoposto fin dal mattino ad un nuovo esame in una seduta preparatoria.

Appena la seduta fu aperta i rappresentanti hanno pertanto potuto apporvi la loro parafazione riservando la firma pel momento in cui fossero giunte le istruzioni che, secondo gli usi diplomatici essi avevano dovuto chiedere ai rispettivi governi informandoli del primo risultato decisivo dei lavori.

I plenipotenziari hanno anche dovuto aspettare che l'ambasciatore di Prussia fosse in grado di determinare il tempo chiesto dal suo governo per compiere lo sgombrò delle truppe e dei materiali concentrati nella fortezza di Lussemburgo.

Il signor Bernstorff ha tuttavia lasciato intendere che sarebbe bastato un termine di tre o quattro settimane.

Secondo i patti stipulati nell'atto di neutralizzazione, il primo dei quali è lo sgombrò, il territorio del granducato resterà in potere del re dei Paesi Bassi sotto la garanzia delle potenze firmatarie del trattato.

Nella France si legge:

Riceviamo da Londra delle informazioni particolari che completano quelle dell'Agence Reuters intorno alla seconda seduta della Conferenza.

Queste informazioni ci fanno sapere che il trattato relativo alla questione del Lussemburgo è stato parafato dopo una deliberazione durata poche ore e con riserva di ciascun plenipotenziario di riferire al governo rispettivo.

Il nostro corrispondente crede sapere che questo atto verrà pubblicato ufficialmente tosto che i plenipotenziari vi avranno apposto la loro firma.

Senza entrare in dettagli che potrebbero interpretarsi per indiscrezioni, possiamo aggiungere che tutte le questioni concernenti 1° lo sgombrò, 2° la neutralizzazione sono fin d'ora sciolte.

Venne adottato il sistema dell'unione personale del granducato col sovrano dei Paesi Bassi.

L'accordo più completo non ha cessato di durare fra tutti i plenipotenziari, e gli amici della pace devono essere riconoscenti all'Inghilterra dello spirito pratico e previdente di cui ha fatto uso per mezzo di lord Stanley nella condotta di questo importante e delicato affare.

Raramente una questione più seria ha potuto sciogliersi con maggior risoluzione e prontezza.

Nell'Etendard si legge:

Il trattato concluso a Londra e a cui mancano solo le firme, stabilisce che i legami del granducato di Lussemburgo colla Germania sono definitivamente e compiantemente rotti; che la Prussia doveva ritirare la sua guarnigione dalla fortezza ed operare lo smantellamento; finalmente che il territorio resta sottoposto al re d'Olanda e sarà neutralizzato, e che siffatta neutralizzazione verrà garantita dalle potenze rappresentate alla Conferenza.

PRUSSIA. — Scrivono da Berlino che la Camera dei deputati prussiani ha adottata la Costituzione federale alla maggioranza di 226 voti contro 92. Il secondo voto deve aver luogo il 29 maggio.

La Costituzione della Confederazione del Nord verrà sottoposta alla Camera dei Signori che probabilmente la accetterà in una sola seduta.

Dopo di che la Camera dei deputati procederà al secondo voto.

AUSTRIA. — L'Indépendance Belge pubblica i seguenti telegrammi:

Pesth, mercoledì, 8 maggio.

L'Imperatore e l'Imperatrice hanno fatto il loro ingresso nella città in mezzo ad un entusiasmo generale.

Domani avrà luogo l'elezione del borgomastro di Pesth. L'elezione del signor Szentkiraly, del partito De

Bassa California e altri Stati adiacenti, per la compra de' quali sono state fatte delle pratiche fino dallo scorso novembre tra i repubblicani del Messico e i signori Barlow, Butler, Giorgio Law e altri capitalisti onnipotenti nei vestiboli del Senato e nella Camera dei rappresentanti.

Si legge nel *Journal des Débats*: Al principio di quest'anno essendosi sparso nel pubblico delle voci calunniose sui motivi che avevano guidato il *Journal des Débats* nella scelta della sua politica estera, i proprietari del *Journal des Débats* hanno dovuto cercare quale era l'origine di queste voci ed hanno potuto constatare che esse erano derivate da una corrispondenza di Parigi pubblicata dal giornale inglese il *Daily News* nel suo numero del 20 dicembre 1866.

Permettendo la legge inglese ai diffamatori di provare davanti ai giurati, seppure ne hanno i mezzi, la verità delle loro asserzioni, i proprietari del *Journal des Débats* hanno dovuto prevenire immediatamente i proprietari del *Daily News* che avrebbero loro imposto di produrre le loro prove davanti ai tribunali. Dietro tale comminazione i proprietari del giornale inglese hanno assunto essi stessi la iniziativa di una inchiesta e questa inchiesta ha loro fornito la prova che le insinuazioni ed i fatti allegati nella precitata corrispondenza erano privi di qualunque fondamento. La seguente dichiarazione inserita nel numero dell'8 maggio del *Daily News* ha per conseguenza posto fine alla discussione che si era elevata fra i proprietari dei due giornali.

Il segretario della redazione P. DAVID.

Si legge nel *Daily News* dell'8 maggio: « Il 20 dicembre scorso noi abbiamo pubblicato, nella lettera quotidiana del nostro corrispondente di Parigi una narrazione che pretendeva rendere conto di una riunione degli azionisti del *Journal des Débats* sotto la presidenza del signor Edoardo Bertin. In tale racconto si diceva essersi annunciato a tale assemblea che i dividendi degli azionisti erano stati considerevolmente accresciuti per il fatto di pagamenti eseguiti dai governi d'Italia e di Prussia al *Journal des Débats* a causa di abbonamenti sottoscritti, ma non serviti. Si aggiungeva inoltre che le dette somme erano state pagate ed accetate in vista dell'appoggio dato dal *Journal des Débats* dalla politica seguita dai governi nominati nel loro conflitto coll'Austria. Dopo la pubblicazione di questa corrispondenza, corrispondenza necessariamente pubblicata in fretta e senza gran facilità di esame, avendo avuto ragioni di sospettare la esattezza — ci siamo fatti debito di assicurarci della verità ed oggi, dietro le assicurazioni più degne di rispetto, abbiamo acquistata la convinzione che i fatti riferiti sono assolutamente contrari al vero, che non si è mai trattato di simile assemblea, giacché essa sarebbe anche contraria alla costituzione del *Journal des Débats*; che, finalmente, nessuna somma né a titolo di abbonamento, né ad altro titolo qualunque è giammai stata pagata al *Journal des Débats* o alla sua direzione dai governi prussiano ed italiano.

In tali circostanze noi ritraimmo senza esitazione le asserzioni contenute nella lettera in questione come false e prive di ogni fondamento e ci duole vivamente che delle insinuazioni così calunniose abbiano trovato posto nel nostro giornale a danno del nostro stimato confratello. E siamo tanto più disposti ad agire in tal modo in quanto riconosciamo che le accuse messe avanti sono le più serie fra quante si possano attribuire ad un giornale. Nulla ostante questa disgraziata pubblicazione avvenuta per negligenza, dichiariamo con tutta libertà che il *Journal des Débats* è quello fra tutti i giornali contro cui ci rincrescerebbe maggiormente di formulare un'accusa così grave a causa dell'azione tanto importante che esso esercita sulla formazione della opinione pubblica in Europa e della posizione tanto distinta che esso occupa, posizione alla quale noi rendiamo frequente omaggio nelle colonne del nostro giornale consacrate agli affari esteri.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Il Consiglio comunale di Firenze prese in adunanza del 10 corrente maggio la deliberazione seguente:

« Sentita la relazione verbale fatta dal sindaco in nome della Giunta.
« Considerando come dopo il sanguinoso fatto d'arme in cui tanti toscani gloriosamente perirono il 29 maggio 1848 abbiano le ripetute lotte sostenute da tutti gli Italiani per l'indipendenza e la libertà della patria comune condotto al sepolcro cittadini di tutte le provincie del Regno.
« Considerando come ora che l'unità di Italia è assicurata le presenti condizioni del Regno impongano a Firenze di non limitare a fare ogni anno pubbliche preghiere per i soli suoi cittadini e di ordinare invece esequie solenni per tutti coloro che perirono per la patria indipendenza.
« Considerando come primo e più nobile tra le vittime della rivoluzione italiana sia stato il Magnanimo Re Carlo Alberto e cioè il giorno anniversario della sua morte sia il più opportuno per celebrare una simile solennità.

Delibera: « Il di 28 luglio anniversario della morte del Magnanimo Re Carlo Alberto avranno luogo a spese del municipio solenni esequie nel tempio di Santa Croce per tutti gli Italiani che perirono la vita per la causa dell'indipendenza italiana.
« Il sindaco è incaricato d'invocare dal Governo del Re la necessaria autorizzazione perchè la commemorazione solita farsi il 29 maggio possa essere d'ora in poi abbandonata. »

« Dobbiamo, dice *Il Milit.*, alle relazioni amichevoli che legano il commendatore Castelnuovo, medico di S. M., al Bey di Tunisi, ed agli insistenti uffici fatti da lui presso il Governo tunisino, che l'Italia abbiasi in questi giorni rivendicato uno d'ipiti bei capo-lavori che illustrano la storia delle nostre artiglierie, e contraddistinguono un'epoca, nella quale lo sviluppo della loro fabbricazione era forse presso di noi superiore a quello delle altre nazioni europee. « Vogliamo dire d'un magnifico cannone in bronzo che, caduto fin dal secolo scorso nelle mani dei pirati, fu per lungo tempo ornamento e difesa del porto di Tunisi e che testè restituito al Governo Italiano trovatisi attualmente alla nostra stazione ferroviaria in attesa di collocazione definitiva. — È opera di Cosimo Cenni, fonditor fiorentino, del quale si ammirano altre opere di simil genere, e fu da lui costruito nel 1828 per ordine di Ferdinando II, granduca di Toscana, come rilevasi da due iscrizioni che si leggono nella parte superiore della culatta. Il suo

peso è di 27,480 libbre; la sua lunghezza di 4m. 40; il diametro interno della bocca 0m. 26; il diametro della parte rinforzata 1m. 00. Per tutta la lunghezza dell'arma si osservano dei bellissimi rilievi di corretto disegno e di una finitura squisita; fra i quali primeggiano le figure di due guerrieri che sostengono lo stemma mediceo, e un'altra figura che si ritiene per l'effigie di San Michele. I due maniglioli rappresentano due marocchini, insegna dello Stato fiorentino. Il bottone della culatta è formato dalla testa di un santo che s'avvicina alla grandezza naturale, ed è pure uno stupendo lavoro. Il Ministero della Real Casa, al quale, per quanto ci vien detto, spetta la collocazione di quest'opera d'arte, farebbe cosa grata al pubblico esponendola in un locale, dove potesse facilmente e da tutti essere ammirata. A questo scopo risponderebbe egregiamente il cortile del Palazzo Pretorio, ora sede del Museo nazionale. — Intanto dobbiamo saper buon grado al commendatore Castelnuovo di aver restituito all'Italia un così prezioso monumento artistico, e tributarne le lodi meritate.

Il Gran Consiglio del Canton Ticino nella tornata del 6 maggio prende a deliberare sul messaggio governativo 25 aprile accompagnante la relazione del capo tecnico signor ingegnere Carlo Frascina intorno alla sistemazione del fiume Ticino, ed il relativo rapporto della Commissione. Il messaggio conclude proponendo « che piaccia al Gran Consiglio assecondare l'idea già da esso Consiglio di Stato fatta prevalere in casi presentatisi, decretando che: l'esecuzione d'ogni lavoro parziale che si intendesse costruire da comuni o da privati per difendersi dalle irruzioni del Ticino, abbia ad essere in relazione al sistema generale risultante dal progetto ed in base alle ordinazioni che verranno impartite dall'autorità esecutiva, tenuto calcolo dei dispositivi della legge 9 giugno 1853 sulle arginature. »

La maggioranza della Commissione (Luisoni, Martini, Bonzanigo P., Bertoni, Lafranchi, Delnue, Bagutti) propone si decreti: « La esecuzione d'ogni lavoro parziale di difesa che si intendesse costruire dai comuni o dai privati lungo il fiume Ticino da Brasca al Lago Maggiore, deve essere in relazione col sistema risultante dal progetto generale, ed in base alle ordinazioni che verranno impartite dall'autorità esecutiva, tenuto calcolo dei dispositivi della legge 9 giugno 1853 sulle arginature. »

La minoranza (Santini) propone: « 1° di non annuire alla domanda governativa contenuta nel citato messaggio; 2° di invitare il Consiglio di Stato a trattare col Consiglio federale, comuni e particolari interessati, onde procurare i mezzi finanziari per l'esecuzione del progetto di sistemazione del fiume Ticino. »

Lurati Bern e Santini appoggiano e sviluppano quest'ultima opinione, come la più corrispondente agli interessi del paese ed a quelli speciali dei possessori fronteggianti. Forni, consigliere di Stato, Luisoni relatore della maggioranza della Commissione, Romerio e Varenna appoggiano e sviluppano le opinioni, proposte dal governo e dalla maggioranza della Commissione, che mentre tutelano l'interesse generale dello Stato, favoriscono quello dei privati interessati. Romerio passando ad un altro ordine di idee, vale a dire entrando a discorrere della necessità di addivene anche alla sistemazione delle trattative in corso circa il canale di scarico del Lago Maggiore in vicinanza di Sesto Calende, propone si aggiunga alla conclusione della maggioranza della Commissione: « È invitato il lodevole governo di promuovere la fine delle trattative con chi di dovere, per i lavori al canale di scarico del Lago Maggiore, in modo che l'erescenza del lago non abbia più ad elevarsi a danno della parte di pianura esistente fra Cugnasco ed il lago, e fare al Gran Consiglio rapporto sul risultato unitamente coll'oggetto Sistemazione del fiume Ticino. »

Il signor consigliere di Stato, Forni, dichiara che il governo aderisce alla redazione della conclusione progettata dalla maggioranza della Commissione, la quale viene adottata; come è adottata anche l'aggiunta proposta del signor Romerio. (*Gazz. Ticinese*.)

Alla IX esposizione annuale della Società belga degli acquarellisti concorsero anche parecchi dei nostri più stimati artisti, e i fogli di colà ne fanno lusinghieri elogi. Riportiamo alcuni giudizi del *Prescurateur d'Anvers*: La lezione di canto, alla vigilia d'una festa, di Mosè Bianchi, è un quadretto di molto spirito, un acquarello fatto con niente, come dicono gli artisti. — Un po' di bianco, un po' di nero, sopra un *bleu* chiaro, condito con squisita ironia, con vago sentimento, elegante disegno, molto effetto senza minuzie, lavoro arduo e sicuro che ha un lontano sapore di opera comica. Questo acquarello ha per riscontro nella sala un lavoro quasi identico, ma lavorato con maggior lena, l'*Anarchia in una scuola italiana*, tratto colla disinvoltura d'un pittore del secolo XVIII da Cesare Dell'Acqua. Un grosso maestro s'è addormentato, dopo forse un abbondante desinare, nella sua augusta cattedra. I discepoli testè annoiati delle sue lezioni, se ne vendicano dandosi bel tempo. Un malizioso scolaro concentra con uno specchio sul volto del maestro un cocente raggio di sole; un altro ripete le capricciose imparate sulla piazza dei saltimbanchi; altri lanciano frecce di carta, e tutti senza eccezione s'abbandonano al più disordinati e maliziosi esercizi, nei quali l'artista seppa spiegare molta scienza anatomica. L'*Anarchia* è uno dei migliori quadri dell'esposizione.

Paolo Riccardi espose un quadretto di genere: un bersagliere che narra le sue avventure in un'osteria piemontese: va lodato per finezza, distinzione di colorito e di disegno. Viene di poi uno strano acquarello, assai finito e leccato; voglio parlare del *Leonardo da Vinci nell'atto di dipingere la Cena nel convento della Grazie di Raffaele Casnedi*. A prima vista non seduce punto, ma bene considerato vi appare luminoso, grande, d'un disegno elegante e sicuro. Vedete un raggio di sole entrare da una porta, d'una perfetta giustizia di tono. Il *Campagnolo dei contorni di Roma*, dello stesso autore, è assai bene riuscito. *Venezia allegorica* di Eleuterio Pagliano è un vero gioiello. Venezia vi è rappresentata da una bella figura, d'un tipo dolce ed altero, che riceve i tributi d'Oriente. Il disegno è elegante, i panneggiamenti disposti con molta maestria. Quest'acquarello è pieno d'aria, di moto, di vita.

SOCIETÀ DI LETTERE SCIENTIFICHE E LETTERARIE IN FIRENZE.

Il Comitato della Società di lettere scientifiche e letterarie in Firenze per l'anno 1865 nella sua adunanza del 25 marzo 1867 ha deliberato di pubblicare l'unico rapporto della Commissione giudicante sull'unico lavoro di argomento letterario presentato al duplice concorso reso di pubblica ragione nel giornale *La Nazione* del 18 febbraio 1866. Nel medesimo tempo ha stabilito di non conferire il premio al manoscritto presentato sotto la epigrafe *Cladrum virorum facta moresque posteris tradere antiquitas usitatum ne nostris quidem temporibus etas omisit*. Tacito. Vita di Agricola » sebbene, esprimendo i medesimi voti, si associ alle parole di encomio sopra di esso pronunciate dalla predetta Commissione giudicante, e di riaprire il concorso sopra gli stessi temi propo-

sti l'anno decorso nelle forme qui appresso notate.

Rapporto della Commissione giudicante sull'opera di argomento letterario presentata al concorso del 1866.

Signori, La Commissione da voi eletta per prendere in esame l'unico manoscritto che si presentò al concorso da voi pubblicato nel giornale *La Nazione* del 18 febbraio 1866 si fa l'onore di riferirvi come ognuno de' componenti di essa avendo percorso quelle pagine, ed essendosi poi radunati per discuterne, sono convenuti in questo:

Il lavoro non è privo affatto di pregio, siccome quello che mostra nell'autore assai cultura, molto amore di lettere, buono indirizzo di studi, e soprattutto, cosa notevole e da bene augurare, una gentilezza non comune di affetti, ed un sentimento pur non comune del fine morale cui la letteratura, se voglia veramente concorrere alla civiltà di una nazione, non deve mai perdere di vista.

Ma questi pregi sostanziali vengono alquanto offuscati e turchinate in primo luogo da una non lieve trascuratezza di forma, che accusa nello scrittore o fretta, o non bastante pratica di stile purgato e popolare, e non adeguato studio di que' classici antichi e nostrali che più sono atti a formarlo. In secondo luogo nel parlare degli autori diversi, in specie considerandoli nelle relazioni civili è parso alla Commissione che lo scrittore abbia riguardato le cose un po' troppo nell'aspetto che il passato è venuto naturalmente ad assumere in chiunque di noi si lasci dominare affatto dal presente: modo che pone in pericolo di presentare altrui quegli intendimenti e quelle speranze che forse non gli balenarono giammai dinanzi al pensiero.

Ha fatto poi meraviglia che non abbia tenuto conto degli scrittori filosofi, i quali molto concorsero a preparare il risorgimento che allietta la generazione presente, e segnatamente poi di due sommi, uno di loro insigne eziandio per splendor di dettato, vogliamo dire Romagnosi e Gioberti.

Finalmente è sembrato alla Commissione che forse cominciando troppo alle predilezioni proprie, l'autore non abbia trattato tutti gli autori con amore ed ampiezza rispettivamente uguale. Altri appunti potrebbero farsi, ma ne fu la Commissione distolta dalla protesta dell'autore medesimo di non aver debitamente riveduto perché sorpreso da malattia, onde conchiude nella proposta che piaccia al Comitato di pregare lo stimabile autore, affinché ripreso il manoscritto, e profittando ove e come creda delle osservazioni nostre e di altro che ognuno dei componenti la Commissione interpellato, sarebbe pronto a fare, non che di quella pacatezza che viene ai giudici dal tempo, voglia ritoccare e compire, e quanto allo stile massimamente rifondere il suo lavoro e rimandarlo al Comitato, il quale sarà lietissimo di conferire quella qualunque retribuzione che promette.

Prof. LUIGI MAGRINI.
Ab. GIUSEPPE BARACCANI.
Prof. STANISLAO BIANCHIARDI.
Prof. GIROLAMO BUCCHIAZZI.
EMERICO ALESSANDRI.

Condizioni generali del Concorso.

L'opera che si richiede con ciascuno dei due programmi parziali sottonotati deve mirare allo scopo di accrescere la copia delle giuste nozioni e delle sane idee nelle persone che non attendendo particolarmente agli studi, possono però far costrutto dalla lettura di un libro piano e facilmente dettato, e deve restringersi nella mole di un volume non minore di 300 pagine in ottavo, ed a un bel circa del formato e caratteri Le Monnier.

La sagacia della scelta dei particolari compresi nell'una e nell'altra opera, affinché colla istruzione vada avanti di pari passo la moralità di chi legge, la purezza della lingua, la varietà della composizione, l'amenità derivante tanto dalla leggiadria della esposizione, quanto e più ancora dalla copia delle notizie e delle considerazioni utili e morali da esse ritratte, saranno titolo principalissimo di preferenza.

Le opere manoscritte dovranno essere rimesse entro il mese di Dicembre dell'anno corrente 1867 al Presidente o al Segretario sottoscritti presso il Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze contrassegnate da una epigrafe riportata sopra una scheda sigillata la quale sola porti il nome dell'autore.

Una Giunta esaminatrice verrà nominata a cura del Comitato a forma dell'art. 8 dello Statuto sociale. Il risultato dell'esame ed il rapporto particolareggiato della Giunta sarà pubblicato per le stampe non più tardi di due mesi dopo del giorno fissato come ultimo per la presentazione dei manoscritti. La proprietà delle opere premiate rimarrà ai rispettivi autori. I manoscritti non premiati verranno restituiti a coloro che li presentarono colle relative schede intatte.

Programma per il concorso al premio di lire 600 al miglior lavoro scientifico per istruzione popolare sopra il seguente argomento: « Azione delle scienze contro i pregiudizii popolari. »

Il potere dei pregiudizii non è accidentale e passeggero: ci invadono essi al nostro nascere e ci accompagnano fino alla tomba. Quando poi vanno a radicarsi nel popolo divengono una delle maggiori sorgenti della sua credulità, della sua incostanza, ed alcune volte dei suoi delitti. Di qua l'importanza e la utilità di un libro che faccia conoscere in qual modo i pregiudizii più radicati e funesti vengono distrutti dalla scienza.

L'apparizione delle comete creduto un segno precursore di infasti avvenimenti, certe proprietà fisiche attribuite ad agenti soprannaturali o alla magia, i prodigi che uomini fanatici promettono dalle tavole giranti, dallo spiritismo ecc. ecc. sono errori dai quali il popolo potrà essere guarito, esponendo con chiarezza e semplicità quelle esperienze di fisica, di chimica e di meccanica che avrebbero bastato qualche secolo addietro a far bruciare vivo il temerario che le avesse eseguite.

Avvi un altro genere di pregiudizii che procedono dal non assoggettare le opinioni ad un severo esame, o dal non stabilire i giudizi sopra principii che determinano i diversi gradi di verosimiglianza.

La ignoranza di questi principii fa bene spesso conferire grandissimo peso a dati incertissimi. Quegli scagurati che con avido ed irrequieto sguardo tengono dietro al rotolare della palla, o di un dado, ignorano che in una serie di colpi indipendenti gli uni dagli altri gli avveni-

menti passati non hanno influenza alcuna sugli avvenire.

Procurando di svolgere al popolo idee esatte sulle probabilità, insegnando cioè una pratica e generale applicazione del buon senso, esso riconoscerà le cause degli avvenimenti nelle loro origini vere e non in vane illusioni, si spoglierà delle superstizioni create dal fanatismo, non crederà più ai veleni propinati dai medici nelle epidemie, non si perturberà allo spargimento di un briciolo di sale o di una goccia di olio, nè temerà sciagure dal numero 13 comunque od ovunque si incontri, ecc. ecc.

Insegnando gli scrittori di una tal opera colla face della scienza, impareranno ad istruire il popolo, a renderlo coraggioso, facendogli conoscere la verità e palpando quegli oggetti che nella oscurità della ignoranza, reputa temibili fantasmi.

Programma per il concorso al premio di lire 400 al miglior lavoro letterario per istruzione popolare dal seguente argomento: « Notizie biografiche di quegli uomini di lettere italiani, esclusi i viventi, e quali dopo il 1789 hanno con maggiore efficacia contribuito a preparare lo stato odierno della cultura, dei costumi, e del reggimento politico della nazione. »

I nomi di Alfieri, Foscolo, Monti, Botta, Giordani, Leopardi, Balbo, Gioberti e molti più vengono tosto alla mente, ma ve ne sono più altri che sebbene meno celebri debbono entrare e mantenersi nel tesoro delle memorie popolari.

I concorrenti saranno liberi di scegliere fra tutti quelli che sembrano loro da preferirsi, e quanti più dei degni come esempi di virtù associata a sapienza sapranno introdurre nell'opera, tanto meglio, dando a ciascuno un campo largo secondo l'importanza che dal punto di vista dell'autore gli si appartiene. Vuolsi eziandio che sia tenuto conto speciale delle circostanze, delle relazioni di luogo e di persone fra le quali l'autore di cui si scrive trasse la vita, massime quando sia chiaro che esse abbiano maggiormente influito sul carattere di esso e sulle convinzioni che da lui furono rivelate poi nelle opere. E nel porre in luce i principii di queste si vuole che si abbia cura di dare giusta evidenza a quelli che rimasero più saldi alla prova degli eventi successivi e si trasformarono o in convinzioni generali o in fatti che durano anche presentemente.

Firenze, 25 marzo 1867.

Il Comitato:

LUIGI MAGRINI, presidente.
ADOLFO TARGIONI TOZZETTI.
TOMMASO CORSINI.
ALESSANDRO ALBERTI.
CESARE D'ARCONA, segretario.

MINISTERO DELLA MARINA.

Notificazione.

Essendosi determinato che l'apertura degli esami di concorso per n° 12 posti di medico di corvetta di 2° classe nel corpo sanitario della Regia marina, che doveva aver luogo nel giorno 20 corrente mese di maggio, sia protratta al 17 del p. v. mese di giugno, se ne prevengono quei medici chirurghi i quali intendono di presentarsi al suddetto concorso per opportuna loro informazione e norma.

Firenze, il 10 maggio 1867.

Per il Ministro: E. DI BROCCETTI.

ELEZIONI POLITICHE del 12 maggio 1867.

Eletti.

Andria. — Ferrara, voti 610.
Treviso. — P. Fabris, 333.
Castiglione delle Stiviere. — Curti avv. P. A.
Boscolo. — Villari prof. Pasquale, 225.
Petrasanta. — Giorgini Carlo, 429.
Verolanova. — Martingone conte, 245.
Mantova. — Giani prof. G., 419.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 18 Maggio 1867).

VALORI	VALORE	CONTANTI		FINE CORRRENTE		PREZZI	CAMBI	QUANTI	L	D
		L	D	L	D					
rendita Ital. 5% god. 1 lugl. 67	54 70	54 75	54 75	54 75	54 75					
Imp. naz. tutto pagato 5% Lab.	71	70 65	70 65	70 65	70 65					
Imp. Ferriere 5% god. 1 aprile	840	840	840	840	840					
Obb. del Tesoro 1848	840	97 50								
5% p. 10.	1000					1420				
Ar. Banca Naz. Tosc. ex coup.	1000									
Debita Banca Nazionale	1000									
del Regno d'Italia. 1 gen. 67	1500					1500				
Cassa di sconto Toscana in sott.	2000									
Obb. 3% SS. FF. Rom.	500									
Ar. del Cred. Mob. Ital.	1180									
Obblig. Tabacco 5% god.	500									
Ar. SS. FF. Romane.	500									
Debita con prelat. 5%	500									
Ant. Cent. Toscano.	500									
Obblig. 5% delle sud.	500									
Obb. 3% SS. FF. Rom.	500									
Ar. ant. SS. FF. Liv.	500									
Debita (ded. il surr.)	420									
Obb. 3% dall'Ar.	420									
Debita (ded. il surr.) 1 gen. 67	500									
Obb. 5% SS. FF. Mar.	500									
Debita (ded. il surr.)	500									
Ar. SS. FF. Merid.	500									
Obb. 3% delle dette.	505 390	385								
Obb. di 5% serie di 13	505									
Debita serie non comp.	500									
Imp. com. 5% obbl.	500									
Debita in sottoscritta.	500									
Debita liberate.	500									
Debita di Siena.	500									
Motori Bancanti Mar.	500									
Debita detto 2° serie	500									
5% Ital. in picc. pezzi 1 lugl. 67	56									
3% Idem Idem	37									

VALORIA PREMIO

FINE CORRRENTE	PREZZO		FINE PROSSIMO	
	Lettera	Denaro	Lettera	Denaro
5% godimento 1° gennaio				
3% " " " " " "				
azioni Strade Ferrate Livornesi				
Debita Meridionali				

OSSERVAZIONI

Pressi fatti del 8 Oro 54 65, 54 60, 55, 54 62 1/2, 67 1/2 fine corrente — Napoleoni d'oro 21 21.

Il sindaco A. MONTENA.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMMISSARIATO GENERALE PER LE STRADE FERRATE

AVVISO D'ASTA

Alle ore 12 meridiane di martedì 28 maggio corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi al commissario generale per le strade ferrate, e presso la regia prefettura di Torino, avanti il prefetto, si addurrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione della 2ª sezione del 3° tronco della ferrovia da Bussoleno a Bardonecchia, escluso l'armamento, compresa fra il ponte sul rivo Combassa ed il viadotto sul rivo Aquila, della lunghezza di metri 2476, per L. 2,350,000

Cioè: Opere a corpo L. 5,679 50 Opere a misura L. 2,307,437 74

Somma a disposizione dell'Amministrazione per lavori di finimento e per lavori imprevisti L. 36,882 76

Somma soggetta al ribasso d'asta L. 2,313,117 24

Perché coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddetti uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorni ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuta il risultato dell'incanto seguito nella prefettura di Torino, sarà deliberata l'impresa a quell'offrente che dalle due aste risulterà il miglior offerente, e cioè a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito. L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto speciali del 22 dicembre, e generali in data 9 dicembre 1866, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Firenze e Torino.

Lavori dovranno intraprendersi tosto che l'imprenditore ne avrà ricevuto l'ordine per iscritto dalla Direzione dei lavori, per dare ogni cosa compiuta a tutto dicembre 1870.

I pagamenti saranno fatti a rate di L. 30,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del decimo a garanzia, da corrispondersi col'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà 6 mesi dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima: 1° Presentare un certificato d'identità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere capo del genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato; 2° Fare il deposito interinale di lire 75,000 in numerario, biglietti della Banca Nazionale o cartelle al portatore del debito pubblico al valor nominale.

Per garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle Casse governative a ciò autorizzate, L. 250,100 in numerario, biglietti della Banca Nazionale, cartelle al portatore del debito pubblico, al valor nominale, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. Le spese tutte inerenti all'appalto, nonché quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con garanzia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto depositato interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Torino, dove verranno pure ricevute tali obbligazioni.

Firenze, il 10 maggio 1867.

Per detto Commissariato Generale

A. Verardi, capo-sezione.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 19ª dell'anno 1867

Table with columns: NUMERO dei versamenti, VERSAMENTI, RITIRI. Rows include Risparmi, Depositi diversi, Casse di 1ª classe, Casse di 2ª classe, Associazione italiana, Società del Duomo di Firenze.

COMUNITÀ DI CASTIGLION DELLA PESCAJA

AVVISO.

Il sindaco del comune suddetto: Vista la deliberazione consiliare del 9 maggio corrente, con cui fu nominato medico-chirurgo condotto a Castiglion della Pescaja il signor dottor Enrico Chiarugi, attualmente condotto a Buriano-Colonna in questo comune;

Rende noto:

Essere rimasta vacante la condotta medico-chirurgica di Buriano-Colonna, cui è annesso l'annuo stipendio di lire 2,200, più l'uso di un quartiere di proprietà comunale, qualora il titolare sceglia la sua residenza in Buriano.

Assegna perciò il tempo e termine di giorni 20 a datare dalla inserzione del presente nella Gazzetta Ufficiale, a tutti coloro che volessero concorrere a detto posto a far pervenire, franchi di posta, alla segreteria comunale le loro istanze redatte in carta bollata da centesimi 50 e corredate delle rispettive matricole e di quanto altro, ecc.

Il quadro d'onori trovati ostensibile nella segreteria comunale, e sarà spedito a chiunque ne faccia richiesta.

Dal municipio di Castiglion della Pescaja, il 10 maggio 1867.

Il Sindaco

A. Carigelli-Giatti.

Il Segretario capo

Chiellini.

Milano, E. Trevisini e C., via Larga, n. 17, p. 1°

Il 25 corrente maggio uscirà

L'ANNUARIO DEL COMMERCIO ED INDUSTRIA DEL REGNO D'ITALIA 1867

(ANNO VIII)

compilato da AUGUSTO LOSSA

augmentato degli Indirizzi e Note Statistiche delle Provincie Venete con Appendice contenente l'elenco

degli Espositori italiani alla Esposizione Universale di Parigi 1867.

Prezzo lire 6 franco di posta.

Chi invierà all'amministrazione dell'Annuario presso Enrico Trevisini e C. l'ammontare di lire 4 prima del 25 corrente, riceverà franco a domicilio l'Annuario; quelli che intendessero di farsi recapitare l'annuario mediante pagamento di lire 6 alla consegna non dovranno fare che una semplice domanda all'amministrazione suddetta, la quale si incaricherà di spedirlo a domicilio in tutte le località del Regno.

Avviso.

Il compilatore avvisa tutti quelli espositori che mandarono a proprie spese i loro oggetti all'Esposizione di Parigi, e che bramassero vedersi pubblicati nell'elenco degli espositori della provincia, di voler immediatamente far tenere con lettera franca al suddetto presso l'amministrazione, che pubblicherà il loro nome e d'oggetti esposti, gratuitamente, avvertendo che le Sottocommissioni delle varie Camere di commercio del Regno non poterono trasmettere i nomi di quelli espositori che hanno inviati i loro oggetti direttamente.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

A tutto il giorno 27 Aprile 1867.

Table showing financial status of Banca Nazionale with columns: Attivo, Passivo. Rows include Numerario in Cas, Biglietti in circolazione, Capitale, etc.

Viso pel sindacato governativo G. del Castillo.

Per autenticazione Per il direttore generale G. Grillo.

È PUBBLICATO IL FORMOLARIO RAGIONATO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

In cui, oltre ai modelli degli atti giudiziari, vi si trovano le ragioni delle formule coi corrispondenti articoli in nota, le avvertenze ed osservazioni in ciascuna materia, qualche questione di procedura col parere dell'autore, e quattro quadri sinottici: 1° Dei termini a comparire; 2° Della progressione e termini degli atti processuali; 3° Della tariffa civile per le cause, pronta e senza ricerca delle spese giudiziarie; 4° E di tutti i termini stabiliti dalla procedura e se perentorii e perchè o se comminatorii.

Compilato per cura dell'avvocato GAETANO GUERLIA

Un volume in-4° legato alla bodoniana prezzo: L. 5 60.

È unicamente vendibile presso il negoziante di carta PAOLO MARZULLO in Lecce, strada Teatini. — Si spedisce franco di posta a chi lo richiedi e contro vaglia postale diretta al venditore o all'autore. — Al librai si concede lo sconto giusta il commercio.

332 Estratto.

Mediante pubblico strumento del 4º maggio 1867 rogato dal notaio ser Vincenzo Guerri da registrarsi nel termine stabilito dalla legge il signor Michele del fu Benedetto Del Buono, miligero domiciliato in Firenze, e la signora Giuseppa Bugamelli vedova Del Buono nella sua qualità di mandataria speciale della signora Annunziata, Marianna e Maria del fu Benedetto Del Buono, ratificarono la vendita fatta dai signori David e Luigi del fu Francesco Del Buono e della signora Giuseppa Bugamelli vedova Del Buono, non tanto in proprio, quanto come madre avente patria potestà sui signori Francesco, Emilia ed Augusta del fu Benedetto Del Buono, alla comunità di Firenze, col pubblico strumento del 23 ottobre 1866, rogato dal notaio ser Vincenzo Guerri, registrato in Firenze da Mazzei nel 29 detto, di uno stabile posto in Firenze in via Romita al numero stradale 5, composta di pian terreno e di una superiore confinata; 1° a mezzogiorno Balenci e Ceceherini e consorti; 2° a ponente signor Luigi Ruggini; 3° a tramontana via Romita, salvo se altri, ecc., rappresentato al catasto della comunità di Firenze in sezione E dalla particella di num. 225, art. di stima 24, con rendita imponibile di lire toscane settanta e centesimi quaranta.

La qual vendita e rilascio fu ratificata per il prezzo già pattuito di lire cinquemila duecento trentasei e centesimi trentatré, pagabile ai signori Del Buono prenommati, salva la prova della libertà degli stabili espropriati, a forma dell'estratto del pubblico strumento suddetto del 23 ottobre 1866, inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 10 novembre 1866.

Dott. LUIGI LUCU proc. della comunità di Firenze.

Avviso.

In esecuzione di sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze del 13 marzo 1867, ed al seguito di ordinanza del sig. presidente del tribunale suddetto del 29 aprile 1867, alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale suddetto nella mattina del ventidue giugno 1867, a ore 10 antimeridiane, saranno esposti al pubblico incanto per rilasciarli all'ultimo maggiore offerente per la somma di italiane lire 278,200, ed alle condizioni di vendita di che nella sentenza medesima, un vasto fabbricato ad uso di abitazione, con giardino ed annessi situati nel nuovo quartiere delle Casine della città di Firenze, comunità di detto nome, latamente descritto nella sentenza suddetta ed espropriato a danno del sig. Pietro di Pietro Semplifici, alle istanze del sig. Daniele Tedeschi, rappresentato dal sig. dottor Casimiro Marzi, suo procuratore. Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 8 maggio 1867. SER. MAGNELLi, can.

Avviso.

Pietro Pratesi, negoziante domiciliato fuori la Porta alla Croce, rende noto al pubblico che il locale ad uso di caffè posto fuori la Porta a San Frediano al Pignone, nelle case in luogo al n° 15, è di sua esclusiva ed assoluta proprietà, e Alessandro Galanti non è che un suo ministro, e non ha facoltà alcuna né di vendere, né di obbligare i mobili e utensili che forniscono detto locale; diffida però chiunque abbia interessi col detto Galanti a non ricevere in obbligazione gli oggetti suddetti, protestando che non sarà mai a riconoscere tali obbligazioni, riportandosi alla consegna fatta dei medesimi sotto il 1º marzo 1866, nella quale epoca il Galanti incominciò il suo servizio in detta bottega, e ciò a tutti gli effetti di ragione, e perchè non possa aleggiare ignoranza; e contemporaneamente dichiara il detto Pratesi che qualora si trovasse acquirenti o affittuari che volessero acquistare i suddetti oggetti mobili potranno dirigersi in Firenze presso il signor Giuseppe Turini via dello Studio, n° 4, avendolo incaricato di trattare per suo conto la vendita che sopra.

1330 Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, con sentenza proferta nel 4º febbraio decorso, sulle istanze della signora Maria Berti, vedova Luchi, tendente alle cure domestiche, domiciliata in Firenze, rappresentata ex officio dal dottor Aristodemo Cecchi, ha ordinato quanto appresso: 1° Ini - Aggudica alla signora Maria Berti vedova Luchi in saldo, stralcio e transazione del suo credito contro il credito del signor Luigi Luchi per dipendenza del legato vitalizio di lire 646 80 il capitale di lire ital. 5,477 e centesimi 35 esistente in mano del signor Filippo Badossi, al quale ordina, appena si verifichi la scadenza del capitale suddetto, di liberamente sborsarlo insieme ai frutti maturati in mano di detta signora Maria Berti vedova Luchi, che lascerà quietanza finale e di saldo di ogni suo diritto e credito per detto legato tanto al signor Badossi quanto di fronte e vantaggio di tutti li eredi del fu Luigi Luchi.

Dice che il signor Badossi avrà diritto di ritenersi sulla detta somma l'ammontare delle spese da lui incontrate in questo giudizio che tassa in lire 80.

Liquidia in lire 185 le spese, copie e funzioni del signor dottor Aristodemo Cecchi, procuratore della signora Berti. 2° Ordina al sig. conservatore delle ipoteche di Firenze di radiare, sul semplice consenso di detta Maria Berti vedova Luchi, non solo l'iscrizione accessoria contro il signor Filippo Badossi del 5 settembre 1861, vol. 95, art. 44, ma anche qualsiasi altra che si trovasse accessoria per dipendenza del legato suddetto a favore di detta signora Berti contro il signor Badossi e i signori eredi di Luigi Luchi.

Avviso.

Ad istanza di Paolo Pozzi, Maria Formentini, Carolina Alberti vedova Pozzi qual madre e legale rappresentante dei minori Maddalena ed Alessandro Pozzi fu Patrizio, e per essi del loro procuratore avvocato Gio Battista de Welz, dimorante in Milano, via San Sisto, n° 12, e presso il quale hanno eletto domicilio, il regio tribunale civile e correzionale di Milano, con decreto 15 settembre 1866, ha commessa l'assunzione di informazioni sull'esistenza di Giuseppe Pozzi del fu Giovanni e Maddalena Sacchi, nato in Muzzano, mandamento di Paolo, circondario di Lodi il 21 agosto 1813, da ultimo dimorante a Zunico, comune di Capriano, mandamento di Melegnano, provincia di Milano, assente, senza che se ne abbiano notizie dopo l'aprile 1841.

Gli si rende noto di conformità alle prescrizioni del suddetto decreto a chiunque ne abbia interesse per gli effetti della dichiarazione d'assenza di cui al capo III, titolo III, lib. 1, Codice civile.

Milano, 11 aprile 1867.

L'avvocato

Gio. BATTISTA DE WELZ.

Avviso.

Il sig. Giovan Domenico Gualtierotti della comunità di Porta Lucchese, sottoprefettura di Pistoia, essendosi per causa della sua avanzata età e mal forma salute, risoluto di desistere dai traffici del quale si occupava nelle sue botteghe o taberne, sia di macelleria inclusive nella comune di Porta Carraia, sia di fornajo, pastaio, ecc., nella comunità suddetta di Porta Lucchese, in virtù del pubblico strumento del 3º maggio corrente, rogato dal notaio Michel Angelo Macchi, registrato a Pistoia il 8 maggio detto, ne cede e rilascia la ditta e andamento ai propri figli Francesco e Giuseppe, che delle une al primo, delle altre al secondo, per condursi e mandarsi dal 15 maggio corrente o tanto nel loro personale interesse, e perciò non sarà mai obbligato il medesimo Giovan Domenico Gualtierotti alla soddisfazione di qualunque debito possa essere da loro contratto, né tampoco parteciperà di qualsiasi loro credito. Pistoia, il 10 maggio 1867.

GIOV. DOMENICO GUALTIEROTTI.

Citazione per pubblici proclami.

Sull'istanza del procuratore capo Andrea Crudo nella sua qualità di giudice della massa dei creditori nel giudizio di cessione-beni del signor Medesto Paroletti fu avv. Gustavo, con decreto del tribunale civile e correzionale di questa città in data 29 scorso aprile, preve conclusioni del Pubblico Ministero, venne autorizzata la citazione dei pubblici proclami degli infra nominati individui, fissando loro il termine di giorni sessanta dalla presente pubblicazione per comparire innanzi lo stesso tribunale e proporre le loro ragioni di credito nel prearrato giudizio, a pena che trascorso tale termine sia lecito al sindaco instante di addivenire alla liquidazione e riparto delle L. 10,000 a distribuirsi, prelevate però tutte le spese in base al bilancio presentato in causa e mediante il pagamento della somma che verrà a ciascuno di essi creditori sul base stabilita, sia imposto ai medesimi perpetuo silenzio.

Nome dei creditori istantati.

Forni Giuseppe di Lodi - Beltrami Giovanni, albergatore in Parma - Cerretti Luigi e Giovanni di Mirandola - Desloggio fratelli, ragioni di negozio di Torino - Bonino, cantiniere nei cavalleggeri Monteforte di Milano - Di Germano conte Annibale, ufficiale dei cavalleggeri Foggia di Torino - ditta Sterpone e signore di Torino - Bass Giovanni, confettiere in Torino - Novati Giovanni, orfice in Torino - Foa Giacomo in Torino - Bertinetti Giuseppe, orfice - Bassano Luigi - Lanca Ernesto - Bissoni Giuseppe - Belzica Nicola, orfice - Megardi avvocato Giovanni - Montabone Luigi, tutti residenti in Torino - Bella-Fabar B. Paolo a Biella - Patroneri Giovanni a Modena - Bonetti Riccardi - Nardini Enrico - Maligni Vincenzo, albergatore - Provenzale Virginio, luogotenente d'artiglieria, tutti dimoranti in Modena - Rebaudo Felice, ufficiale a Lodi - Edoardo Rolle, capitano a Verelli - Cavenaghi Vittorio, sarto in Alessandria - Conte di Sant'Elena, capitano nei carabinieri, già di stazione a Cagliari - Gillone, ufficiale di fanteria, ed Albanesi Enrico di Milano. Torino, 9 maggio 1867.

A. CAUDO, proc. capo.

Avviso.

Cassa di Risparmi di Livorno. 3ª denuncia di un libretto smarrito, segnato di n° 33665, sotto nome di Aronni Silvestro per la somma di italiane L. 1.000. Ore non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto, sarà dalla Cassa predetta riconosciuto per legittimo creditore il denunziante. Livorno, 28 aprile 1867.

Cassa di Risparmi di Livorno.

2ª denuncia di un libretto smarrito, segnato di n° 28148, sotto il nome di Rosa Lazzeri per la somma di L. 210. Ore non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto, saranno dalla Cassa suddetta riconosciuti per legittimi creditori i denunzianti. Livorno, 4 maggio 1867.



DIREZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Società Anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia.

AVVISO.

Con avviso 14 aprile 1867, inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno in data 23 aprile stesso, n° 112, venne avvertito il pubblico che per giovedì 22 del corrente mese si sarebbe addivenuto in quest'ufficio di direzione ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione al miglior offerente della cascina Camilla in un sol corpo posta parte nel comune di Frugarolo, regione Ingrava e Camilla, parte in quello di Alessandria, regione Camilla e Yarza, colla superficie di ettari 87, are 71, centiare 14.

Essendosi per mero errore di stampa designato per tali incanti il giorno di giovedì 22 in luogo di giovedì 23 maggio corrente;

Il pubblico viene col presente avvertito che tali incanti avranno effettivamente luogo nel giorno di giovedì ventitrè dell'andante mese.

Alessandria, 2 maggio 1867.

Per il Direttore

Il Segretario capo

Fiorito.

1307

Processo Persano.

Al volume dei Rendiconti delle udienze pubbliche dell'Alta Corte di Giustizia del processo contro l'ammiraglio Persano, testé pubblicato, essendosi aggiunta la Relazione della Commissione d'Istruttoria, sinora inedita, il prezzo del medesimo viene portato a lire 6.

Dirigersi per l'acquisto con vaglia postale alla Tipografia del Senato, di Cotta e Comp., via della Ninna in Firenze.

1325

REPERTORIO GENERALE

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

dall'anno 1859 a tutto il 1866

per l'avvocato

CARLO AUGUSTI

Impiegato al Ministero di Grazia e Giustizia

Prezzo italiane lire 3

Dirigersi con vaglia postale alla STAMPERIA REALE in Firenze.

1020

Estratto

per dichiarazione d'assenza.

Zucco Lorenzo fu Giuseppe, residente in Ogliastro, agguato al beneficio dei poveri con decreto 10 ottobre 1866, notifica essere ricorso al regio tribunale civile di Torino onde fare dichiarare l'assenza del di lui figlio seniore Giuseppe Bartolomeo Zucco; che sul detto ricorso emanò il 16 novembre successivo decreto, il quale commise al signor pretore da cui dipende il domicilio del ricorrente di assumere sommarie giurate informazioni circa le circostanze esposte, e l'assenza del detto Bartolomeo Zucco, facendone risultare da apposito verbale, e mandando pubblicarsi il detto decreto a norma dell'art. 23 del vigente Codice civile, quali informazioni vennero assunte con verbale 12 dicembre 1866, autentico Toesca, da cui risulta della assenza del detto Bartolomeo Zucco.

Nominò intanto lo stesso ricorrente Lorenzo, non che il secondogenito Michele Bartolomeo padre e figlio Zucco per rappresentarlo occorrendo detto presunto assente in giudizio, ed in tutti gli atti in cui possa essere interessato, dispensando li medesimi dall'obbligo della cauzione nei termini e nelle conformità richieste.

Torino, il 19 marzo 1867.

ARROGGIO GIOVANNI, caus. capo.

Avviso.

Si rende noto che con sentenza del tribunale civile di Arezzo del 29 aprile 1867, registrata in detto luogo nel giorno stesso (registro 5 Giudiciali, foglio 103, n° 785, con L. 50 da San), è stato nominato il signor Giuliano del fu Giuliano Corsi, cugino dell'insubilitando signor avv. bali Zanobi Corsi, proprietario domiciliato in Arezzo, a curatore del medesimo affinché prima cura della sua persona e dei suoi beni a forma di legge e per gli effetti della medesima contemplati.

Arezzo, il 9 maggio 1867.

Dott. GIUSEPPE PEROCI.

Avviso.

È invitato chiunque vanti interessi sulla eredità del fu Pietro Biagini di Cesa, comunità di Marciano, provincia di Arezzo, a presentare i propri titoli dentro giorni quindi al signor avvocato Luigi Marcelli di Foiano della Chiana, e tutto ciò agli effetti di ragione Li 9 maggio 1867.

1324

Avviso.

È invitato chiunque vanti interessi sulla eredità del fu Pietro Biagini di Cesa, comunità di Marciano, provincia di Arezzo, a presentare i propri titoli dentro giorni quindi al signor avvocato Luigi Marcelli di Foiano della Chiana, e tutto ciò agli effetti di ragione Li 9 maggio 1867.

1319

Avviso.

È invitato chiunque vanti interessi sulla eredità del fu Pietro Biagini di Cesa, comunità di Marciano, provincia di Arezzo, a presentare i propri titoli dentro giorni quindi al signor avvocato Luigi Marcelli di Foiano della Chiana, e tutto ciò agli effetti di ragione Li 9 maggio 1867.

1314

Avviso.

È invitato chiunque vanti interessi sulla eredità del fu Pietro Biagini di Cesa, comunità di Marciano, provincia di Arezzo, a presentare i propri titoli dentro giorni quindi al signor avvocato Luigi Marcelli di Foiano della Chiana, e tutto ciò agli effetti di ragione Li 9 maggio 1867.

1315

FIRENZE - Tipografia EREDI BOTTA, via Castellaccio,